



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO

Allegato B
All'atto G.C. n. 135 del 14/12/2010

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il servizio mensa per i dipendenti comunali è disciplinato dagli articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000, che recitano:

Art. 45

1. Gli enti, in relazione al loro assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

.....

Art. 46

1. Il costo del buono pasto sostitutivo è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

Art. 2

Istituzione del servizio

1. La Giunta Comunale, con atto n. 103 del 19/10/2010 ha istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti con buoni pasto.
2. Le presenti disposizioni stabiliscono le modalità operative per l'erogazione del servizio.

Art. 3

Valore del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene stabilito dalla Giunta Comunale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 4

Modalità di erogazione

1. Il buono pasto viene erogato **per ogni rientro pomeridiano obbligatorio** che abbia durata di almeno 1 ora con una pausa dell'attività lavorativa del mattino non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore e se la prestazione giornaliera è di almeno 6 ore di servizio effettivo, al netto della pausa.
2. Per ogni rientro supplementare, effettuato **per completamento orario o per straordinario**, il buono pasto viene erogato se la prestazione giornaliera, al netto della pausa, è di almeno 6 ore di servizio effettivo di lavoro con una pausa dell'attività lavorativa, non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore. Dopo la pausa deve essere effettuata almeno 1 ora di servizio effettivo. Gli Agenti di Polizia Locale sono esentati dall'obbligo della pausa nel solo caso in cui il protrarsi delle prestazioni lavorative sia dovuto a particolari attività urgenti, che oggettivamente non consentono alcuna interruzione; tale circostanza dovrà essere indicata nella autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Vigilanza.
3. Se il dipendente è in **missione**, ha diritto al buono pasto solo se non chiede il rimborso delle spese sostenute per il pasto e nel rispetto della presente regolamentazione. I servizi esterni che comprendono l'erogazione gratuita del pasto non danno diritto all'erogazione del buono pasto.
4. Sono considerate come servizio effettivo tutte le assenze per **permessi ad ore retribuiti**, che consentano comunque, nei giorni di rientro obbligatorio, una prestazione lavorativa di almeno un'ora al mattino ed un rientro pomeridiano di almeno un'ora, fatta salva una prestazione effettiva pari ad almeno 6 ore. Nei giorni che non prevedono il rientro obbligatorio, al mattino deve essere effettuata almeno un'ora di prestazione lavorativa effettiva, quindi si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le assenze e le presenze in servizio dovute all'utilizzo della **Banca Ore ed ai permessi brevi a recupero** (36 ore annue) non vengono considerate ai fini dell'erogazione dei buoni pasto. Lo straordinario destinato alla Banca Ore ed i recuperi dei permessi brevi possono essere quindi effettuati nel rispetto della norma che prevede l'interruzione obbligatoria di almeno 10 minuti dopo 6 ore di lavoro.
6. Tutte le altre assenze dal servizio (ferie, festività soppresse, malattia, permessi non retribuiti, permessi retribuiti che non rientrano nei casi previsti al comma 4, ecc.), non sono considerate come servizio effettivo, al solo fine dell'erogazione dei buoni pasto.
7. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui alle lettere precedenti.
8. I buoni pasto spettanti mensilmente a ciascun dipendente saranno consegnati contestualmente alla busta paga mensile.
9. All'inizio del primo e del secondo mese dall'avvio del servizio verrà attribuito a ciascun dipendente un numero di buoni corrispondente alle giornate di rientro obbligatorio dello stesso mese
10. Contestualmente alla busta paga del secondo mese verrà attribuito a ciascun dipendente il numero di buoni spettanti virtualmente per il mese successivo, conguagliati in base alle presenze effettive del mese precedente.